



**REGOLAMENTO SUI COMPITI E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
SCIENTIFICA DI ATENEO**

emanato con D.R. rep. 1902 del 25 luglio 2013, modificato con D.R. rep. 86 del 15 gennaio 2024
in vigore dal 31 gennaio 2024

Art. 1 - Composizione

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la Commissione Scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area e da un delegato del Rettore, che la coordina.

Art. 2 - Compiti della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la Commissione Scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica; in particolare è chiamata a formulare proposte agli organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.

2. Nello specifico, la Commissione Scientifica di Ateneo:

- a) esprime e formula proposte circa le politiche complessive di sviluppo della ricerca di Ateneo;
- b) approva proposte sui criteri di assegnazione delle risorse per la ricerca messe a disposizione dell'Ateneo;
- c) propone i regolamenti di Ateneo riguardanti la ricerca e loro aggiornamenti;
- d) ai sensi dell'art. 2 c. 4 dello Statuto, elabora relazioni in merito alla correttezza della gestione e alla produttività delle risorse per la ricerca destinate all'attività di ricerca svolta dalle strutture e dei singoli e valuta periodicamente la qualità della ricerca, con il supporto dei dati raccolti dagli uffici preposti e tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse.
- e) formula proposte sui criteri di ripartizione dei fondi nonché sull'accesso ai finanziamenti e sulla relativa disciplina (bandi);
- f) si pronuncia su ogni altra materia che rientri nelle sue competenze, su richiesta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione Scientifica di Ateneo è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti della Commissione.
2. La Commissione è convocata per posta elettronica con almeno sette giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.
3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

Art. 4 - Riunioni della Commissione

1. Per la validità delle riunioni della Commissione Scientifica di Ateneo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. I Coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area possono farsi sostituire, ad ogni effetto, previa delega scritta, da altro componente della propria Commissione Scientifica di Area, nominata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
3. Le riunioni della Commissione Scientifica di Ateneo sono presiedute dal Coordinatore.
4. Si considerano approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni partecipa anche, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, il Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese dell'Università o un suo delegato.
6. Per contribuire all'illustrazione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione il Coordinatore può invitare alle riunioni altri partecipanti senza diritto di voto.

Art. 5 - Verbali delle riunioni della Commissione

1. Il verbale delle riunioni è steso a cura del Coordinatore e del Segretario; gli intervenuti nella discussione, che desiderino la verbalizzazione integrale del loro intervento, devono farne pervenire il testo scritto al Coordinatore entro cinque giorni dalla seduta.
2. Il verbale redatto viene inviato a tutti i componenti della Commissione per l'approvazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 6 – Organizzazione dei lavori

1. La Commissione Scientifica di Ateneo si organizza in Gruppi di Lavoro per svolgere l'attività istruttoria necessaria alla preparazione delle riunioni.
2. Ai lavori dei Gruppi di Lavoro partecipa anche il Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese o un suo delegato o altri partecipanti su invito del Coordinatore.

3. Gli esiti dell'istruttoria dei Gruppi di Lavoro sono comunicati al Coordinatore e proposti per l'approvazione alla prima seduta utile della Commissione Scientifica di Ateneo.

Art. 7 – Durata del mandato

1. Il mandato dei componenti della Commissione Scientifica di Ateneo, che di essa fanno parte in quanto Coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area, cessa allo scadere del loro mandato come Coordinatori delle Commissioni Scientifiche di Area. Il mandato del delegato del Rettore che coordina la Commissione Scientifica di Ateneo viene rinnovato all'inizio di ogni anno accademico, salvo diversa indicazione.

2. Nel caso di rinuncia o di cessazione di un Coordinatore di Commissione Scientifica di Area, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'art. 51 c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Ai sensi dell'art. 10 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo, qualora il Coordinatore della Commissione Scientifica di Area venga ad assumere la carica di Direttore di Dipartimento, può rimanere in carica fino a sua sostituzione e comunque non oltre tre mesi dall'inizio dell'incompatibilità.